

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 3031/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

recante sospensione temporanea totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti della pesca (1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità per taluni prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione nella Comunità di prodotti concorrenti ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno prendere tali misure di sospensione solamente per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere detti dazi autonomi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti designati nell'allegato sono sospesi al livello indicato di fronte a ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni indicate al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti interessati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 del Consiglio, del 12 luglio 1993 (GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1).